

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIV LEGISLATURA —

N. 286

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie»

(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 1° marzo 2002, n. 39, nonché dell'articolo 30 della legge 3 febbraio 2003, n. 14)

—————

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 6 ottobre 2003)

—————

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, reca modifiche alle direttive comunitarie 78/660/CEE (relativa ai bilanci di esercizio delle società commerciali), 83/349/CEE (relativa ai bilanci consolidati delle società commerciali) e 86/635/CEE (relativa ai bilanci di esercizio e consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari). Le modifiche riguardano sia i criteri di valutazione di alcune categorie di attività e passività finanziarie, indicando a tal riguardo i criteri del valore equo mutuati dal principio contabile IAS 39, sia gli obblighi di informazione aggiuntiva da fornire nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione.

La direttiva si inserisce nella strategia della Commissione europea volta a trasporre le disposizioni dei principi IAS nell'ordinamento comunitario. Destinatari finali di queste disposizioni sono principalmente le società quotate, con limitate estensioni anche ad altre categorie di società. La strategia prescelta con la direttiva 2001/65/CE, invero, si è rivelata di complessa attuazione. Essa prevedeva che i principi contabili IAS fossero trasposti uno per uno nelle direttive comunitarie. La complessità del procedimento di revisione delle direttive contabili, unita al fatto che i principi IAS sono soggetti a frequenti modifiche, hanno indotto una revisione del sistema di trasposizione dei principi contabili internazionali nell'ordinamento comunitario, che si è sostanziata nel regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali. Tale regolamento ha istituito una procedura di omologazione (c.d. procedura di comitatologia), attraverso la quale i principi adottati divengono diritto comunitario di rango regolamentare, direttamente applicabile negli Stati membri.

Inoltre, il principio contabile che costituisce l'oggetto della direttiva, lo IAS 39, è stato nel frattempo modificato sostanzialmente e, in base al citato regolamento 1606/2002, dal 1° gennaio 2005 esso troverà diretta applicazione nella sua più recente formulazione. Se i principi contenuti nella direttiva 2001/65/CE relativi ai criteri di valutazione di attività e passività finanziarie fossero recepiti le società, in particolare quelle quotate, si troverebbero ad applicare nel bilancio 2004 regole di valutazione delle attività e passività finanziarie diverse da quelle che saranno tenute ad applicare a partire dal bilancio 2005. Ciò causerebbe notevoli costi per le società e difficoltà di lettura delle informazioni contabili da parte degli utilizzatori dei bilanci.

L'emanazione del suddetto regolamento induce pertanto a valutare sotto una diversa luce i principi recati dalla direttiva 2001/65/CE in tema di valutazione delle attività e passività finanziarie.

Mantengono invece attualità e richiedono il relativo recepimento i principi della direttiva 2001/65/CE relativi all'informativa integrativa da inserire in bilancio, nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione. Il decreto legislativo si limita pertanto a dare attuazione a tali principi.

In particolare si è previsto che nella nota integrativa del bilancio di esercizio le società debbano indicare il valore equo degli strumenti finanziari detenuti, le immobilizzazioni finanziarie eventualmente iscritte ad un valore superiore a quello equo e le ragioni per le quali esse non sono state svalutate (articolo 3).

Inoltre, si è previsto che nella relazione sulla gestione le società debbano illustrare le politiche di gestione del rischio finanziario e l'esposizione a tale rischio, nelle sue potenziali manifestazioni (articolo 5).

Le medesime informazioni dovranno essere fornite nel bilancio consolidato (articoli 6 e 7) e nel bilancio di esercizio e consolidato di banche ed altri istituti finanziari (articoli 8 e 9).

Nel bilancio in forma abbreviata gli obblighi relativi alla nota integrativa riguarderanno soltanto le informazioni sulle immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore a quello equo (articolo 4).

Le disposizioni saranno applicate a partire dal bilancio relativo all'esercizio 2004.

Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie;

Visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali;

Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2001), ed in particolare gli articoli 1, 2 e l'allegato B;

Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, ed in particolare l'articolo 30, che dispone il differimento del termine per l'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2001/65/CE;

Visto la Sezione IX del Capo V del Titolo V del libro V del codice civile;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, recante attuazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, recante attuazione della direttiva 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ... ;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ... ;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo

Articolo 1

(Strumenti finanziari derivati collegati a merci)

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto, sono considerati strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci che conferiscono all'una o all'altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad eccezione del caso in cui si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:
 - a) siano stati conclusi e siano mantenuti per soddisfare le esigenze previste dalla società che redige il bilancio di acquisto, di vendita o di utilizzo delle merci;
 - b) siano stati destinati a tale scopo fin dalla loro conclusione;
 - c) si prevede che siano eseguiti mediante consegna della merce.

Articolo 2

(Valore equo)

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto, il valore equo è determinato con riferimento:
 - a) al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato affidabile; qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo;
 - b) al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato affidabile; tali modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato.
2. Il valore equo non è determinato se l'applicazione dei criteri indicati al comma precedente non dà un risultato attendibile.

Articolo 3

(Nota integrativa del bilancio di esercizio)

1. All'articolo 2427 del codice civile, dopo il numero 19-bis), sono inseriti i seguenti numeri:
 - “19-ter) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:
 - a) il loro valore equo;
 - b) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;
 - 19-quater) per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro valore equo:
 - a) il valore contabile e il valore equo delle singole attività, o di appropriati raggruppamenti di tali attività;
 - b) i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato;”.

Articolo 4

(Bilancio in forma abbreviata)

1. All'articolo 2435-bis, comma 5, del codice civile le parole "e 17)" sono sostituite dalle seguenti: ", 17) e 19-ter)".

Articolo 5

(Relazione sulla gestione allegata al bilancio di esercizio)

1. All'articolo 2428, comma 2, del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente numero:

- "6-bis) in relazione all'uso da parte della società di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio:
- a) gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;
 - b) l'esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari."

Articolo 6

(Nota integrativa del bilancio consolidato)

1. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

- "o-ter) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:
- 1) il loro valore equo;
 - 2) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;
- o-quater) per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro valore equo:
- 1) il valore contabile e il valore equo delle singole attività, o di appropriati raggruppamenti di tali attività;
 - 2) i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato."

Articolo 7

(Relazione sulla gestione allegata al bilancio consolidato)

1. All'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

- “d-bis) in relazione all'uso da parte delle imprese incluse nel bilancio consolidato di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio complessivi:
- 1) gli obiettivi e le politiche delle imprese in materia di gestione del rischio finanziario, comprese le loro politiche di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;
 - 2) l'esposizione delle imprese al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari.”

Articolo 8

(Nota integrativa del bilancio delle banche e degli altri istituti finanziari)

1. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

- “g-bis) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:
- 1) il loro valore equo;
 - 2) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;
- g-ter) per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro valore equo:
- 1) il valore contabile e il valore equo delle singole attività, o di appropriati raggruppamenti di tali attività;
 - 2) i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato.”

2. All'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le parole “e g)” sono sostituite dalle parole: “, g), g-bis) e g-ter)”.

Articolo 9

(Relazione sulla gestione allegata al bilancio delle banche e degli altri istituti finanziari)

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

- “f-bis) se si tratta della relazione al bilancio dell'impresa, in relazione all'uso da parte dell'impresa di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio:
- 1) gli obiettivi e le politiche dell'impresa in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;
 - 2) l'esposizione dell'impresa al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari;
- f-ter) se si tratta della relazione al bilancio consolidato, le medesime informazioni di cui alla lettera f-bis), riferite alle imprese incluse nel consolidamento.”

Articolo 10

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nella redazione dei bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2004.